

30367/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 09/06/2009

SENTENZA

N. 01230 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.PETTI CIRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	N. 007295/2009
3.Dott.MULLIRI GUICLA IMMACOLATA	"	
4.Dott.MARINI LUIGI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) TAVIANI ALFIO	N. IL 11/08/1933
avverso SENTENZA del 17/04/2008	
TRIBUNALE	di GROSSETO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA

Svolgimento del Processo

1- Con sentenza in data 17/4/2008, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Grosseto dichiarava Taviani Alfio colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 30 comma 1° lett. a) L. 11/2/1992 n. 157 per aver abbattuto cinque esemplari di *turdus merula* (merli) nel periodo nel quale non era consentita la caccia di tale specie - In Roccastrada, il 28/1/2007 - Per l'effetto, il Tribunale, disattesa anche la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma, condannava il Taviani, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuzione del rito, alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, disponendo la confisca dell'arma.

2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Taviani, censurando la qualificazione giuridica data al fatto - reato, a suo avviso riconducibile nell'ambito dell'art. 30 lett. h) legge n. 157/1992. In particolare - osservava la difesa - che all'espressione "periodo di divieto generale" non poteva essere dato altro significato se non quello di periodo temporale intercorrente dal primo febbraio al quinto lunedì di settembre di ciascun anno, al di fuori, cioè, di quell' "arco temporale massimo" di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge citata, oltre il quale la caccia è da ritenersi generalmente vietata anche in eventuale presenza di deroghe introdotte dalle regioni. Peraltro, l'interpretazione cui era approdato il G.I.P. - che non aveva per nulla considerato il significato dell'espressione "arco temporale massimo" - conduceva a risultati aberranti oltre che illegittimi sotto il profilo costituzionale. Invero, un'interpretazione della norma, come quella fatta propria dalla sentenza impugnata, non poteva che dar luogo ad un'evidente disparità di trattamento rispetto a chi, ad esempio,

abbatta selvaggina mai cacciabile, considerata oggetto di particolare protezione e perciò compresa nell'elenco di cui all'art. 2 l.n. 157/1992, o a chi cattura comunque un esemplare del quale non è mai consentita la caccia, rispetto al quale, per contro, sono applicabili le sanzioni più lievi previste dall'art. 30 lett. h) legge citata.

Si chiedeva, pertanto, la riqualificazione del reato contravvenzionale e si ribadiva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 lett. a) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel caso in cui fosse ritenuta corretta l'interpretazione datane dal primo giudice.

Motivi della Decisione

3- Il ricorso va rigettato perché infondato.

La tesi giuridica che lo supporta è stata già correttamente e condivisibilmente disattesa da questa Corte con le pronunce di questa stessa Sezione 7/7/1999 n. 2499, Convalle; 7/6/2002 n.34293, Signorini ed altro; 11/10/2005 n. 39287, Rossi.

Invero, secondo la norma incriminatrice di cui all'art. 30 lett. a) legge n. 157/1992, è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda colui che *“esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art.18”* della stessa legge. Orbene, l'art. 18 prevede una serie di periodi venatori in cui è consentita la caccia per singole specie cacciabili (primo comma), con la possibilità per le regioni di autorizzare modifiche della stagione venatoria, sempre in relazione alle singole specie cacciabili, in periodi comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori.

A ben vedere, quindi, il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell'art. 30 lett. a)

non prevede un un divieto “generale” accanto a divieti “specifici” per le singole specie cacciabili, ma contempla soltanto divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo. Al di là dell’equivoco che può essere indotto dal riferimento al “divieto generale” contenuto nell’art. 30 lett. a), la chiara volontà del legislatore si ricava dall’ulteriore riferimento all’art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è sempre quello “intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’art. 18”. E le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili.

Nel caso di specie, l’esercizio della caccia al merlo era previsto dall’art. 7 del calendario venatorio della Regione Toscana dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: pertanto, l’esercizio della caccia al merlo nel mese di gennaio 2007 – data di accertamento del fatto - non era in alcun modo consentito. Sussistono, conclusivamente, gli estremi della contravvenzione ritenuta nella decisione impugnata.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 l. n. 157/1992, sollevata per preteso contrasto con l’art. 3 Cost., va dichiarata manifestamente infondata in quanto le due fattispecie incriminatrici previste dalla lettera “a” (esercizio di caccia in periodo di divieto generale) e dalla lettera “h” (esercizio della caccia, in periodo di apertura, di mammiferi o uccelli nei cui confronti essa non è mai ammessa o, ad esempio, è posta in essere con mezzi vietati) hanno una diversa oggettività giuridica e la seconda è modulata non in relazione al tempo, ma alle specie di cui è vietata la cattura. Rientra certamente nel potere discrezionale del legislatore prevedere sanzioni diverse rispetto a situazioni giuridiche non certo sovrapponibili, per cui, neppure in linea di principio, può porsi un problema di sindacato sulla ragionevolezza delle scelte dallo stesso seguite, attesa la diversità ontologica tra le due previsioni normative.

4- Il ricorso va rigettato.


Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto della impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 9/6/2009

Il Presidente



Il cons. est.

